

Al Sindaco
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi
del Comune di _____

LA LEGGE FINANZIARIA 2003

Con legge 27 dicembre 2002 n.289, è stata approvata la Finanziaria 2003, le cui disposizioni interessano, per molteplici aspetti, gli enti locali. Di seguito sono sinteticamente illustrate le norme di maggiore interesse attinenti alla fiscalità locale.

DEFINIZIONE TRIBUTI LOCALI

Il Capo II della Finanziaria 2003 reca disposizioni in materia di concordato fiscale applicabili, in via generale, ai tributi erariali ed all'Irap. L'art.13 si riferisce, invece, direttamente ai tributi locali disponendo, in particolare, che Province e Comuni (oltre alle Regioni) possono stabilire *«la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano a obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.»*

In pratica, la norma consente agli enti locali di attivare, stabilendone le modalità, forme di condono per i loro tributi, dando la possibilità al contribuente di sanare eventuali inadempimenti attraverso il pagamento di una parte soltanto del tributo dovuto, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Per ciò che concerne l'atto amministrativo attraverso il quale può essere istituito il "condono locale", la norma fa riferimento alle *«forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi»*, e, quindi, tenuto conto dell'art.42, c.2, lett. f), del Tuel, con atto del Consiglio comunale di natura regolamentare.

Con apposito regolamento l'ente può, pertanto, stabilire: il tributo, od i tributi, per i quali si applica il condono (sono escluse soltanto addizionali e compartecipazioni, oltre alle entrate di natura extratributaria); la misura richiesta per la regolarizzazione della posizione tributaria, ovvero quanto il contribuente deve versare; il termine di scadenza per effettuare il versamento; eventualmente anche le annualità d'imposta regolarizzabili, ovvero le inadempienze sanabili attraverso il pagamento. L'ente potrà procedere al "condono" definendo al meglio la propria politica fiscale anche su orizzonti temporali di medio/lungo periodo, tenuto conto che la disposizione legislativa in oggetto non assume carattere di estemporaneità, visto che la sua efficacia non ha alcuna limitazione temporale.

Le sopra ricordate agevolazioni possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o contenzioso: la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale in qualunque stato e grado risulti pendente, sino al termine stabilito dall'ente, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari determina l'estinzione del giudizio.

Un altro intervento di regolarizzazione delle inadempienze inerenti i tributi locali, è disposto dal secondo comma dell'art.17, in relazione a «*violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse fino al 30 novembre 2002 mediante affissioni di manifesti politici*». Queste violazioni sono sanabili con il versamento di «*un'imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 750 euro per anno e per Provincia*» (si noti che dovrebbero essere escluse dall'agevolazione le inadempienze non ripetute e continuate), da effettuarsi entro il 31 marzo 2003. Nel caso di violazioni compiute in più di un Comune della stessa Provincia, il versamento deve essere effettuato alla Tesoreria dell'Amministrazione provinciale: «*in tal caso la Provincia provvede al ristoro dei Comuni interessati*». La disposizione, in quest'ultima parte, risulta tuttavia lacunosa non indicando l'entità del "ristoro" (che dovrebbe comunque consistere nell'intero

importo incassato) né i criteri per la ripartizione delle somme in oggetto (residenti, elettori, liste, candidati, seggi, altro).

PAGAMENTO E RISCOSSIONE DI SOMME DI MODESTO AMMONTARE

L'art.25 della legge n.289/2002 prevede l'emanazione di uno o più decreti ministeriali per disciplinare il pagamento e la riscossione dei crediti - di qualsiasi natura, anche tributaria - di modesto ammontare (comunque di importo minimo non inferiore a 12 euro) valevoli per tutta la P.A., ivi compresi gli enti locali; sono esclusi, però, i *«corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento»*, dizione forse non del tutto chiara, ma che si ritiene comprendere gli importi derivanti dai servizi a domanda individuale prestati dall'ente.

Con i previsti provvedimenti dovranno quindi essere definiti *«gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonché norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia»*.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ICI

La Finanziaria 2003, all'art.31, ha altresì introdotto alcune innovazioni inerenti le modalità applicative dei tributi locali. Per ciò che concerne l'ICI è stato così disposto che:

- i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta *«che scadono il 31 dicembre 2002, sono prorogati al 31 dicembre 2003, limitatamente alle annualità d'imposta 1998 e successive»*. Stante la dizione della norma si ritiene di dover considerare anche il differimento dei medesimi già operato dalle leggi Finanziarie relative agli anni 2001 e 2002;
- l'esenzione dall'imposta degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali (art.7, c.1, lett.a), della legge n.504/1992), *«si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali*

ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione», offrendo così un'interpretazione estensiva della norma richiamata;

- il Comune, quando attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile, ne deve dare «*comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente*». Tale disposizione viene a risolvere alcuni problemi applicativi dell'imposta sulle aree fabbricabili legati alle variazioni dello stato giuridico degli immobili, assicurando al contribuente la conoscenza di eventuali modifiche della destinazione urbanistica dei propri cespiti determinate da atti amministrativi adottati dallo stesso ente impositore: tenuto conto di quanto stabilito dagli artt.6, c.1, dello Statuto dei diritti del contribuente, e 6, c.2, del D.Lgs. n.472/1997, da una prima lettura della norma ora introdotta – che necessita, ad ogni modo, di ulteriori approfondimenti – dal 1° gennaio 2003, ai fini ICI, per eventuali violazioni inerenti immobili divenuti aree fabbricabili non potranno essere irrogate sanzioni nel caso di mancata comunicazione di tali variazioni al soggetto passivo.

ALTRI TRIBUTI

L'aliquota di compartecipazione comunale all'IRPEF per l'anno 2003, è stata stabilita nella misura del 6,5%, da calcolarsi e ripartirsi fra gli enti secondo quanto stabilito dall'art.67, commi 3-69, della legge n.388/2000. Per lo stesso anno è stata istituita anche una compartecipazione provinciale all'imposta erariale, nella misura dell'1% del gettito riscosso in conto competenza per l'anno 2002, per la quale si applicano le modalità sopra ricordate per i Comuni.

In funzione dell'attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione, come rinnovata dalla legge n.3/2001, ed in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale, l'art.3 della Finanziaria 2003 ha, di fatto, sospeso gli eventuali aumenti delle addizionali locali all'IRPEF «*deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002*». L'addizionale potrà quindi essere applicata, in via generale, in base alla percentuale già in vigore per l'anno 2002, oppure, eventualmente, alla maggiore misura deliberata prima del

termine sopra indicato, fatta salva la possibilità, per l'ente, di procedere (prima della scadenza per l'approvazione del bilancio 2003) ad una riduzione dell'aliquota.

Con una modifica dell'art.11 del D.P.R. n.158/1999, recante il metodo normalizzato per l'applicazione della tariffa gestione rifiuti di cui all'art.49 del D.Lgs. n.22/1997, è stato prorogato di un anno il termine (che scadeva il 31 dicembre 2002) entro il quale i comuni - che avevano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85% - sono tenuti ad applicare la tariffa in luogo della Tarsu.

Infine, il decimo comma dell'art.21 della legge n.289/2002, ha stabilito in 18 e 4,50 euro le misure dei sovracanonici idroelettrici dovuti dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice applicabili dal 1° gennaio 2003. Le nuove basi di calcolo determinano un incremento, rispettivamente, di 5 e 1 euro, ovvero del 38,5% e del 28,6 % rispetto alle misure previgenti, che, a loro volta, erano state aumentate di quasi il 50% dalla legge Finanziaria 2002 (art.27, c.10, legge n.448/2001, e D.M. 2 maggio 2002).

Con i migliori saluti.

Dicembre 2002